

dei titoli di cui si tratta della perdita che verranno a subire per non avere ricevuto il trattamento degli altri creditori verso il Monte Lombardo-Veneto, fatta in quest'ultimo caso espressa riserva all'atto della ratifica della convenzione proposta dalla Commissione nominata in esecuzione dell'articolo 7 del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, degli eventuali compensi negli speciali rapporti dei creditori delle diverse categorie verso il Monte Lombardo-Veneto.

**PRESIDENTE.** La discussione è aperta sulle conclusioni della Commissione.

**VEGEZZI, ministro delle finanze.** Chiedo la parola.

Il tenore del voto proposto dalla Commissione è tale, che il Ministero non potrebbe a meno di accettarlo.

A discarico suo però deve avvertire che la questione posta innanzi da questa petizione era già stata avvertita dall'egregio prefetto del Monte, membro della Commissione, ed era anche stata esaminata dalla Commissione medesima prima ancora che venisse da alcuni interessati sollevata. Si esaminò sia in quella prima occasione, sia successivamente allorquando parecchi degli interessati presentarono domande analoghe e le corredarono eziandio del voto di autorevoli giureconsulti: fu la questione portata innanzi alla Commissione.

Se la Camera desidera che se ne faccia un nuovo esame, il Ministero è disposto a farlo, come è disposto a fare tutto ciò che può dipendere da lui per cercar modo di combinare i vari interessi dei possessori di titoli del debito pubblico lombardo-veneto, ma non potrebbe assumere verun impegno intorno alla riuscita dei suoi tentativi.

Così è pure della seconda alternativa accennata nel voto della Commissione, di quella cioè in cui si propone che, nel caso in cui si possa portare alcuna modificazione al progetto della Commissione, si avvisi al modo anche in via legislativa di andare a riparo dello scapito che dal sistema di partizione del Monte Lombardo-Veneto stato adottato può derivare ad alcuni creditori, o seguendo il mezzo che la Commissione accennò, od in altra guisa.

Veramente un siffatto studio non fu fatto sinora, imperocchè il Ministero non si trovò che in uno stadio di pura e mera esecuzione d'una convenzione, ed in tale condizione non poteva portare la sua mente a studiare cose e mezzi di disimpegno che stavano compiutamente all'infuori della liquidazione e della partizione dell'attivo e del passivo del Monte, di cui nell'interesse e nei rapporti degli Stati signatari del trattato di Zurigo si doveva unicamente occupare.

Ma se la Camera, adottando il voto della Commissione, desidera che si faccia questo studio, sia sulle basi proferte della Commissione, sia per vedere se siavi un'altra maniera per venire al soccorso dei creditori che verrebbero a patire uno scapito nell'essere compresi fra i creditori del Governo austriaco, il Ministero ben lo farà, sebbene non possa sin d'ora nutrire viva speranza di poter riuscire a rinvenire modo che possa a tutti, come pure vorrebbe, soddisfare.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

**RESTELLI, relatore.** Mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sulla petizione seguente, non tanto per l'oggetto in sè che presenta la petizione, quanto pel principio che la medesima involge.

Petizione 6755. Alcuni fabbricanti di carte da giuoco in Milano fanno istanza per la assimilazione della tassa sulle carte da giuoco nelle antiche provincie e nella Lombardia.

La differenza fra le due tasse è enorme, avuto specialmente riguardo al tenue valore dell'oggetto tassato; giacchè

per ogni mazzo di carte i fabbricanti lombardi pagano al Governo indistintamente quindici soldi di fiorino, cioè circa centesimi 56 italiani, mentre i fabbricanti piemontesi pagano per ogni mazzo di carte da tre-sette soli cent. 15, e per ogni mazzo di tarocchi cent. 50.

Ora la Commissione delle petizioni, considerando che, se la industria di cui trattasi poteva sussistere, quantunque così tanto gravata, quando nessuno poteva spacciare carte da giuoco se non pagando la stessa tassa, dovrebbe ora necessariamente soccombere a fronte dei fabbricatori delle antiche provincie, i quali pagando una tassa molto minore possono spacciare anche in Lombardia la loro merce a molto minor prezzo di quello che noi possano i fabbricatori di quella nuova provincia, ogni barriera doganale essendo stata molto opportunamente tolta fra questa e le antiche provincie;

Considerando essere evidentemente ingiusto che industrie identiche, solo perchè esercitate in diverse località dello Stato, siano tanto diversamente trattate da rendersi necessariamente soccombente l'una a fronte dell'altra, richiedendo il principio economico della libera concorrenza che i produttori siano posti nella stessa condizione di diritto in faccia alla legge;

Considerando che, in attesa della desiderata unificazione delle imposte nelle antiche e nuove provincie, specialmente per le medesime industrie, che pur è da tutti desiderata, e che reclama tutte le sollecitudini del Governo del Re, sarebbe ingiusto di lasciar sussistere quelle troppo enormi differenze che, mantenute ancor per poco, porterebbero la rovina dell'industria proporzionalmente più gravata, come è appunto di quella di cui si tratta;

Considerando che già il Governo del Re, facendo ragione delle considerazioni suesposte, ha equiparato con decreti reali la tassa pel marchio degli ori e degli argenti, e la tassa di monetazione nelle zecche;

Considerando che altre industrie si trovano nella stessa condizione di troppo diseguale trattamento quanto alla differenza delle tasse che le colpiscono, come, a modo di esempio, la fabbricazione dello zucchero di barbabietole e la industria del ferro nelle antiche provincie e nella Lombardia,

La Commissione propone alla Camera il rinvio al Ministero delle finanze della petizione 6755 dei fabbricatori di carte da giuoco di Milano, invitandolo anche, in pendenza della desiderata unificazione dell'imposta per le identiche industrie, a provvedere perchè siano tolte quelle troppe disegualianze di tasse sulla stessa industria, che, continuando a sussistere, porterebbero necessariamente la ingiusta rovina dei produttori esercenti la medesima industria, appartengano essi alle antiche od alle nuove provincie dello Stato.

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER  
AUTORIZZARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL  
BILANCIO PER IL 1° TRIMESTRE DEL 1861.**

**VEGEZZI, ministro delle finanze.** Ho l'onore (la Camera non si stupisca del modo con cui entro a dire poche parole su questa petizione), ho l'onore di rassegnare alla Camera uno schema di legge in cui si propone coll'articolo 1° che sia accordata l'autorizzazione al Governo del Re di riscuotere le entrate e di fare le spese dello Stato pel primo trimestre del 1861; e nel secondo che sia fatta facoltà al medesimo di operare la riduzione della sovraimposta del trentatré per cento nella prediale lombarda, che forma sì grave peso.